



CROCE ROSSA ITALIANA
CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE



NORME REGOLAMENTARI
CORPO INFERMIERE VOLONTARIE C.R.I.

(sostituisce il precedente Regolamento del Corpo delle II.VV. – R.D. n°. 918 del 12 Maggio 1942)

Fonti Normative di Riferimento

- **D.P.R. 90/2010 del 15 Marzo 2010** “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 Giugno 2010
- **D. Lgs. 66/2010 del 15 Marzo 2010** “*Codice dell'ordinamento militare*” - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 Maggio 2010 - Suppl. Ordinario n. 84

Riferimento Fonte Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica n°. 90/2010

“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 Giugno 2010

Art. 987 del D.P.R. 90/2010

Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana quando prestano servizio presso formazioni o enti militari, sono assimilate al grado di ufficiale.

La gerarchia delle Infermiere nei riguardi dei rapporti di dipendenza disciplinare, organizzativa e di mobilitazione tra il personale femminile dell'Associazione è ordinata nel modo seguente:

- a) vice-ispettrice nazionale - colonnello;
- b) segretario generale dell'ispettrice nazionale - tenente colonnello;
- c) ispettrice di centro di mobilitazione - maggiore;
- d) vice-ispettrice di centro di mobilitazione e ispettrice di comitato - capitano;
- e) vice-ispettrice di comitato - tenente;
- f) infermiera volontaria - sottotenente.

Le allieve infermiere non hanno assimilazione di grado militare, ma ai fini dei trattamenti, tra l'altro, di mensa, alloggio e condizioni di viaggio, sono equiparate agli allievi delle accademie militari.

L'ispettrice nazionale è al di fuori di ogni equiparazione o assimilazione di grado

Art. 988 del D.P.R. 90/2010

L'ispettrice Nazionale ha la direzione del Corpo delle Infermiere Volontarie, e impartisce le istruzioni e direttive tecniche o di organizzazione alle quali deve conformarsi il servizio.

Art. 989 del D.P.R. 90/2010

Le vice-ispettrici nazionali esercitano le attribuzioni che sono loro assegnate dall'ispettrice nazionale, dalla quale dipendono.

Art. 990 del D.P.R. 90/2010

A ogni centro di mobilitazione della Croce rossa italiana è addetta un'ispettrice di centro di mobilitazione.

Art. 991 del D.P.R. 90/2010

1. Le ispettrici di centro di mobilitazione hanno il compito di coordinare e sorvegliare, nell'ambito della propria competenza, l'applicazione delle istruzioni e direttive emanate dall'ispettrice nazionale.
2. Nell'ambito della circoscrizione del centro le ispettrici di cui al comma 1:
 - a) coadiuvano i presidenti dei comitati in tutto quanto si attenga alla mobilitazione ospedaliera della Croce rossa italiana;
 - b) riferiscono all'ispettrice nazionale sull'andamento del servizio loro affidato;
 - c) curano l'impiego e la dislocazione delle infermiere secondo gli ordini ricevuti, i piani prestabiliti e le disposizioni del comitato centrale e per esso, in caso di urgenza, degli altri comitati;
 - d) attendono, per la parte che le riguarda, all'esecuzione del piano di mobilitazione del proprio centro: mobilitazione affidata, per competenza istituzionale, alla responsabilità dei rispettivi comitati, a

seconda della circoscrizione territoriale di ciascuno e senza nulla innovare rispetto a quanto disposto dall'ordinamento generale;

- e) trasmettono all'ufficio direttivo centrale i progetti di iniziative di ordine generale, le proposte di nomina delle ispettrici e delle vice-ispettrici e, con il loro visto, e occorrendo con il loro motivato parere, le relazioni annuali, i verbali di esami, le proposte di diploma, le richieste di nulla osta per i singoli corsi e per gli esami e le proposte di nominativi per mobilitazione.
3. Ogni ispettrice di centro di mobilitazione:
- a) tiene al corrente i ruoli attivo e di riserva;
 - b) prende nota dei servizi mobilitati in sede e fuori sede prestati dalle singole infermiere volontarie nella propria circoscrizione;
 - c) trasmette all'Ufficio direttivo centrale ogni notizia riguardante la mobilitazione delle proprie dipendenti.

Art. 992 del D.P.R. 90/2010

A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana presso i quali sono istituiti i corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie è addetta una ispettrice di comitato.

Art. 993 del D.P.R. 90/2010

Le ispettrici di comitato hanno il compito di:

- a) organizzare e sorvegliare il servizio delle infermiere volontarie da loro dipendenti;
- b) collaborare col direttore dei corsi, di cui all'articolo 1003, comma 5, ad assicurare il buon funzionamento dei corsi di preparazione e di perfezionamento delle allieve infermiere; a tale scopo esse fanno parte delle commissioni di amministrazione dei corsi che sono costituiti presso i comitati;
- c) tenere aggiornato: un registro delle allieve infermiere e un registro e uno schedario delle infermiere diplomate del ruolo attivo e del ruolo di riserva; le copie degli stati di servizio e le note caratteristiche;
- d) segnalare le benemeritenze o le deficienze di particolare rilievo delle proprie dipendenti all'Ispettorato nazionale per il tramite dell'ispettrice di centro di mobilitazione;
- e) compilare a fine di ogni anno scolastico (ottobre), tanto sull'andamento delle scuole, quanto sull'attività delle allieve infermiere in servizio, una relazione da trasmettersi, per il tramite della ispettrice del centro di mobilitazione, all'Ufficio direttivo centrale;
- f) vegliare sul mantenimento della disciplina e sull'osservanza delle norme regolamentari e delle istruzioni da parte delle allieve infermiere e delle infermiere volontarie;
- g) informare caso per caso l'ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice di centro di mobilitazione, delle mancanze disciplinari più gravi;
- h) intervenire (con voto deliberativo) alle adunanze dei consigli direttivi di comitato ogni qualvolta si tratti di argomenti relativi al servizio delle infermiere volontarie, indipendentemente dalla loro partecipazione ai comitati e alle commissioni speciali per quanto riguarda i corsi di studio.

Art. 994 del D.P.R. 90/2010

Le ispettrici di centro di mobilitazione e di comitato, per ciò che non si riferisce all'attività infermieristica, devono seguire le direttive del comitato regionale o del comitato provinciale o locale.

Art. 995 del D.P.R. 90/2010

1. A ognuno dei comitati centri di mobilitazione può essere addetta una vice-ispettrice.
2. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali è addetta una ispettrice a norma dell'articolo 992 possono essere addette una o più vice- ispettrici secondo le esigenze del servizio.
3. Le vice-ispettrici coadiuvano le ispettrici esercitando le mansioni che da queste sono loro affidate. Sostituiscono le ispettrici impedito di prestare servizio, con l'autorizzazione delle ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessità.
4. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali non sono addette ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale hanno la propria residenza almeno dieci infermiere volontarie, è addetta una capo-gruppo.

Art. 996 del D.P.R. 90/2010

1. Ogni gruppo di infermiere in servizio presso un'unità sanitaria ha una capo- gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unità sanitaria ha una capo-sala.
2. L'ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la capo-gruppo e la capo-sala tra le infermiere che hanno requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudine al comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso.
3. Qualora nel gruppo delle infermiere addette a una unità sanitaria o tra le infermiere addette a un reparto vi sono infermiere di grado superiore, la capo-gruppo, o la capo-sala sono scelte tra queste ultime, purché iscritte nel ruolo attivo.
4. La capo-gruppo e la capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorità di superiore gerarchia sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.

Art. 997 del D.P.R. 90/2010

1. Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unità sanitaria.
2. In ciascuna unità sanitaria la capo-gruppo:
 - a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere;
 - b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere;
 - c) assegna le infermiere, presi accordi con il direttore dell'unità, ai servizi dei vari reparti;
 - d) assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere;
 - e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere;
 - f) riferisce mensilmente, e in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, all'ispettrice del comitato nella cui competenza territoriale si trova l'unità sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere;
 - g) compila le note caratteristiche nel caso previsto dall' articolo 1016, comma 3 e dall' articolo 1752 del codice;
 - h) istruisce il personale femminile, assunto in caso di bisogno dall'unità sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della Croce rossa italiana, se per detto personale non è stata disposta nell'unità una diversa dipendenza.

Art. 998 del D.P.R. 90/2010

1. Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unità sanitaria.
2. La capo-sala di ciascun reparto:
 - a) riceve gli ordini dal capo-reparto o dal primario e ne cura l'esecuzione;
 - b) tiene il registro di consegna;

- c) risponde della custodia dei medicinali e della loro somministrazione;
- d) dedica speciale sorveglianza agli ammalati più gravi

Art. 999 del D.P.R. 90/2010

Le capo-gruppo e le capo-sala dipendono, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio e la disciplina, dalle gerarchie infermieristiche superiori; per quanto riguarda l'esecuzione tecnica del servizio, dal personale direttivo dell'unità sanitaria.

Art. 1000 del D.P.R. 90/2010

1. La domanda di cui all' articolo 1737, comma 1, lettera b) del codice deve contenere la dichiarazione di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e del libro V del codice, titolo III, capo II e l'impegno di osservarne le disposizioni.
2. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:
 - a) titoli di studio, e quegli altri documenti che l'aspirante intende presentare per dimostrare la sua idoneità al servizio, il suo grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere e altre specifiche cognizioni;
 - b) consenso dell'amministrazione pubblica di appartenenza, se l'aspirante è una sua dipendente;
 - c) due lettere di presentazione di infermiere volontarie o di persone conosciute dal comitato;
 - d) certificato di socia della Croce rossa italiana.

Art. 1001 del D.P.R. 90/2010

1. La commissione di amministrazione dei corsi di cui all'articolo 1003:
 - a) accerta la regolarità della domanda;
 - b) provvede a far accertare da un ufficiale medico della Croce rossa italiana o, se ciò non è possibile, da altro sanitario, se l'aspirante ha sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con il servizio;
 - c) unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli articoli 1737 comma 1, lettera a) e comma 2 del codice e all' articolo 1742 del codice e il certificato relativo alla visita medica;
 - d) trasmette al centro di mobilitazione nella cui circoscrizione l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti e con le sue proposte.
2. L'ispettrice presso il centro di mobilitazione trasmette all'ispettrice nazionale la domanda completamente istruita e documentata, col proprio parere.

Art. 1002 del D.P.R. 90/2010

1. Ogni comitato della Croce rossa italiana, che ha predisposto i mezzi finanziari e tecnici a tale scopo necessari, può chiedere al presidente nazionale dell'Associazione di essere autorizzato a istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie.
2. Il presidente nazionale concede l'autorizzazione sentita l'ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serietà e regolarità degli studi.
3. L'ispettrice del comitato interessato per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta all'ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilità di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.

Art. 1003 del D.P.R. 90/2010

1. Presso ogni comitato autorizzato ai corsi è istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento.

2. La commissione è presieduta dal presidente del comitato ovvero da un membro del consiglio direttivo del comitato che il presidente ha delegato.
3. La commissione è composta inoltre:
 - a) da due commissari eletti per due anni dal predetto consiglio direttivo anche fuori del proprio seno e rieleggibili allo scadere dei due anni;
 - b) dall'ispettrice addetta al comitato;
 - c) dai direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali si svolgono i corsi o si compie il tirocinio pratico.
4. La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della Croce rossa italiana e delle Forze armate, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali.
5. Tra gli insegnanti la commissione nomina il direttore dei corsi che è chiamato a farne parte.

Art. 1004 del D.P.R. 90/2010

1. I corsi di istruzione di preparazione di cui all' articolo 1743 del codice sono svolti con metodi e intendimenti pratici.
2. La disciplina dei corsi è affidata all'Ispeatrice, che terrà nota delle presenze alle lezioni e alle esercitazioni e dei temi svolti.

Art. 1005 del D.P.R. 90/2010

1. Al termine del corso di specializzazione, di cui all' articolo 1745 del codice, l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame. La commissione esaminatrice è composta di un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana che presiede, del direttore, di un insegnante dei corsi, dell'insegnante che ha impartito l'insegnamento di specializzazione e dell'ispettrice. La votazione è effettuata a cinquantesimi e ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione di almeno 35/50.
2. L'infermiera che ha superato l'esame ottiene un certificato firmato dai componenti la commissione esaminatrice; e ha il diritto di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo nastrino, il segno corrispondente della sua specializzazione, stabilito dal presidente nazionale d'intesa con l'Ispeatrice nazionale.

Art. 1006 del D.P.R. 90/2010

Sull'opera del Corpo infermiere volontarie e sull'andamento dei corsi di studio l'Ispeatrice nazionale riferisce annualmente con una relazione scritta al Presidente nazionale dell'Associazione

Art. 1007 del D.P.R. 90/2010

In servizio le infermiere volontarie non conservano titoli accademici, che sono unicamente annotati nei ruoli. I soli appellativi che loro competono sono quelli dei propri gradi gerarchici. Le infermiere usano fra loro l'appellativo di «sorella».

Art. 1008 del D.P.R. 90/2010

1. Se sono in uniforme le infermiere volontarie sono tenute al saluto militare verso le proprie gerarchie.
2. A esse, quando sono in uniforme, è dovuto il saluto militare da parte dei sottufficiali, graduati e militi della Croce rossa italiana.

Art. 1009 del D.P.R. 90/2010

Le infermiere volontarie devono:

- a) ispirare il loro contegno alla massima serietà personale e riservatezza;
- b) obbedire scrupolosamente ai superiori;
- c) attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive e istruzioni dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti e altre norme in vigore presso l'unità sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli;
- d) rispettare con rigorosa puntualità l'orario prescritto;
- e) presentarsi alla capo-gruppo entrando o uscendo dai locali della unità sanitaria;
- f) informare in tempo la capo-gruppo o la capo-sala in caso d'impedimento a prestare servizio;
- g) astenersi da familiarità, sia con i sanitari, sia con gli infermi;
- h) usare nei rapporti con gli infermi amorevolezza, dignità e fermezza;
- i) astenersi dal portare agli infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari;
- l) astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari;
- m) osservare rigorosamente il segreto professionale.

Art. 1010 del D.P.R. 90/2010

Le infermiere volontarie devono indossare in servizio l'uniforme stabilita da apposito regolamento, emanato dalla Presidenza nazionale dell'associazione - ufficio direttivo centrale del Corpo.

Art. 1011 del D.P.R. 90/2010

1. L'ispettrice nazionale, le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e vice-ispettrici, portano un distintivo del grado conforme a un modello stabilito dalla presidenza nazionale.
2. Tutte le infermiere volontarie portano un distintivo costituito da una medaglia d'argento con il nastrino bianco filettato di rosso e il nome dell'infermiera volontaria inciso sul verso della medaglia insieme con il diploma.
3. Le infermiere di grado superiore appongono al nastro della medaglia o sul nastrino una speciale fascetta con la dizione: «infermiera di grado superiore».
4. Le infermiere volontarie che hanno prestato regolare servizio per i periodi stabiliti nel regolamento durante venticinque anni di iscrizione hanno diritto al conferimento della croce di anzianità della Croce rossa italiana.

Art. 1012 del D.P.R. 90/2010

1. L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalità che il provvedimento di chiamata stabilisce.
2. In caso di malattia o di forza maggiore l'infermiera volontaria può chiedere all'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 una proroga all'inizio del servizio, ed eventualmente anche la dispensa dalla chiamata, allegando alla domanda i documenti che valgono a dimostrare la realtà dell'impedimento, di cui è giudice l'ispettore.
3. Questa deve informare immediatamente della proroga o dispensa concessa l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice del centro mobilitazione.
4. In caso di malattia l'infermiera ha diritto di chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.

Art. 1013 del D.P.R. 90/2010

Le infermiere volontarie in servizio presso unità sanitarie:

- a) prestano assistenza amorevole e conforto morale agli infermi, mantenendo tra questi la disciplina mediante la persuasione e il garbo;
- b) adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e i regolamenti sull'esercizio delle professioni sanitarie e arti ausiliarie e sul Servizio sanitario militare, esclusi i servizi di pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere;
- c) sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando medicinali o praticando medicature, iniezioni e analisi, sia attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e degli oggetti di medicazione;
- d) sorvegliano la pulizia dei locali, delle suppellettili, degli apparecchi; prendono nota della temperatura e tengono in ordine i registri di alimenti e di medicinali, i registri clinici, i dati occorrenti per le statistiche.

Art. 1014 del D.P.R. 90/2010

Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unità sanitarie sono a disposizione dei medici che dirigono il servizio, per coadiuvarli a loro richiesta nell'organizzazione e nella esecuzione di ogni opera di prevenzione e di assistenza.

Art. 1015 del D.P.R. 90/2010

Le infermiere volontarie, che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possono attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, sono adibite dai dirigenti i servizi della Croce rossa italiana, col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche, in altre attività che indirettamente concorrono a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure.

Art. 1016 del D.P.R. 90/2010

1. Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'ispettrice nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza.
2. Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'ispettrice di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza territoriale funzioni l'unità alla quale sono addette.
3. Quelle in servizio mobilitato in zone o in unità non comprese nella competenza territoriale degli enti locali dell'associazione dipendono dalle rispettive capo-gruppo e dall'ufficio direttivo centrale dell'Ispettorato nazionale.
4. Per quanto riguarda la parte tecnica del servizio, le infermiere volontarie dipendono sempre dai sanitari che sono chiamate a coadiuvare, in tutti i casi in cui:
 - a) esercitano l'assistenza diretta agli infermi o hanno mansioni dirette nelle sale di medicazione e di operazione in una unità sanitaria;
 - b) sono destinate in una unità sanitaria a mansioni ausiliarie;
 - c) sono adibite alle altre mansioni di cui agli articoli 1014;

Art. 1017 del D.P.R. 90/2010

1. L'autorizzazione a non prestare servizio è concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita alla ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016.
2. L'ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento.
3. L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non è concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione.

4. Se si tratta d'impedimento per malattia, l'infermiera può chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.

Art. 1018 del D.P.R. 90/2010

1. Il ruolo attivo e il ruolo di riserva delle infermiere volontarie, di cui agli articoli 1734 e 1738 del codice e 991 sono tenuti aggiornati dall'ufficio direttivo centrale e dalle ispettrici locali conformemente ai modelli prescritti dal suddetto ufficio.
2. I ruoli dell'ufficio direttivo comprendono le infermiere volontarie raggruppate a seconda degli ispettorati locali nel cui ambito di competenza territoriale le singole infermiere hanno la propria residenza.
3. I ruoli di ciascun ispettorato locale comprendono le infermiere volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito di competenza territoriale dell'Ispettorato medesimo.
4. Nel ruolo attivo sono iscritte con una menzione speciale le infermiere volontarie che, a termini dell'articolo 1738 del codice, si sono dichiarate pronte a prendere servizio entro ventiquattro ore dalla chiamata.
5. Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'ufficio direttivo centrale procede alla iscrizione di essa nei propri ruoli, e ne dà notizia all'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'iscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto dell' articolo 993.
6. Successivamente l'Ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'ufficio direttivo centrale.

Art. 1019 del D.P.R. 90/2010

Nel caso di cui agli articoli 1739, 1747 e 1748 del codice, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone la stessa operazione per i ruoli dell'ispettrice di centro di mobilitazione e del comitato competente.

Art. 1020 del D.P.R. 90/2010

1. Gli ispettorati locali annotano le destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti ha avuto sia in unità dell'associazione, sia in unità delle Forze armate, sia eventualmente presso altri enti.
2. L'ufficio direttivo centrale e gli ispettorati locali devono comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'articolo 1016, tutte le variazioni al riguardo, in modo da seguire e registrare nei documenti matricolari, contenuti nel fascicolo di cui all' articolo 1021, l'attività di servizio di ciascuna infermiera.
3. E' fatto obbligo alle infermiere di comunicare all'ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma del presente articolo.

Art. 1021 del D.P.R. 90/2010

1. Se, per cambiamento di residenza ordinaria, un'infermiera volontaria passa dai ruoli di un ispettorato ai ruoli di un altro, il primo rimette al secondo, previa autorizzazione dell'Ufficio direttivo centrale, il fascicolo costituito dagli esemplari che esso possiede dello stato di servizio e delle note caratteristiche.
2. In questo caso però la prima ispettrice conserva presso di sé una copia dello stato di servizio, esattamente compilato fino al giorno del trasferimento.

Art. 1022 del D.P.R. 90/2010

1. L'infermiera volontaria all'atto della nomina è iscritta nei ruoli con un numero di matricola e riceve dall'ispettrice del centro di mobilitazione una tessera di riconoscimento fornita dalla Presidenza nazionale della Croce rossa italiana.
2. La tessera, munita della fotografia dell'infermiera in uniforme, enuncia il nome della titolare, il numero di matricola e la data di nascita.

Riferimento Fonte Normativa

Decreto Legislativo n° 66/2010

“Codice dell'ordinamento militare” - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 Maggio 2010 - Suppl. Ordinario n. 84

Art. 1729 del D. Lgs. 66/2010

Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'articolo 1626.

Art. 1730 del D. Lgs. 66/2010

Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attività, e particolarmente:

- a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato;
- b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;
- c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;
- d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;
- e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.

Art. 1731 del D. Lgs. 66/2010

Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è gratuito.

Art. 1732 del D. Lgs. 66/2010

La gerarchia dei gradi del corpo infermierie volontarie della Croce rossa italiana è la seguente:

- a) Ispettrice nazionale.
- b) Vice-ispettrice nazionale.
- c) Segretaria generale dell'ispettorato.
- d) ispettrice di centro di mobilitazione.
- e) vice-ispettrice di centro di mobilitazione.
- f) ispettrice di comitato.
- g) vice-ispettrice di comitato.
- h) infermiera volontaria.
- i) allieva infermiera volontaria.

Art. 1733 del D. Lgs. 66/2010

L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana.

L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.

Art. 1734 del D. Lgs. 66/2010

L'Ufficio direttivo centrale del Corpo delle infermiere volontarie, istituito presso l'ispettrice nazionale:

- a) collabora nell'emanazione delle disposizioni e delle direttive dell'ispettrice e ne esegue gli ordini;
- b) provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo;
- c) tiene aggiornati i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.

L'Ufficio direttivo e' organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell'Associazione, cui e' devoluta l'amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorita' superiori.

L'Ufficio direttivo centrale e' diretto da una segretaria generale dell'Ispettorato.

Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi e' adibito il numero di subalterne ritenuto necessario.

Art. 1735 del D. Lgs. 66/2010

L'ispettrice nazionale per delegazione del presidente nazionale dell'Associazione:

- a) nomina le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'Ispettorato, preposta all'Ufficio direttivo centrale;
- b) nomina le ispettrici di centro di mobilitazione;
- c) nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;
- d) dispone, con provvedimento definitivo, la cessazione dalla carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 2.

2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente

Art. 1736 del D. Lgs. 66/2010

1. La qualifica di infermiera di grado superiore e' conferita a quelle infermiere volontarie che hanno dato prova di particolare capacita' e abnegazione, o che hanno prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficolta' o che per dieci anni consecutivi hanno appartenuto al ruolo attivo, e hanno riportato nelle note caratteristiche la classifica di <<merito eccezionale>> o di <<ottima>>.

2. Le infermiere che sono nominate, ai sensi dell'articolo 1735, vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'Ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.

3. Fuori del caso previsto nel comma 2, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, se non sono nominate capo-gruppo o capo-sala in base al regolamento.

Art. 1737 del D. Lgs. 66/2010

1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che:
 - a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami;
 - b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformita' alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale.
2. L'ispettrice nazionale puo' decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame.
3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda e' rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale.
4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione.
5. Il relativo diploma e' rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale.
6. Il diploma e' accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all'articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della professione infermieristica.

Art. 1738 del D. Lgs. 66/2010

1. All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo.
2. In quest'ultimo caso si impegna a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace, per almeno un biennio. E' in facolta' dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.
3. Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma del comma 1.
4. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la dichiarazione di cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva se non rinnovano l'impegno stesso.
5. L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione ne' modifica dell'impegno di arruolamento.
6. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo che non prestano regolarmente servizio sono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; cio' indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possono essere oggetto. Del provvedimento e' subito informata l'ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.
7. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono essere trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.

Art. 1739 del D. Lgs. 66/2010)

1. Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e 1749, l'infermiera volontaria e' cancellata dai ruoli nei casi seguenti:

- a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'ispettrice nazionale e accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l'infermiera e' iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni puo' essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono;
- b) interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilita', accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
- c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale e accettato dall'interessata, che ha diritto a una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale. La riforma puo' aver luogo soltanto se l'interessata e' stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;
- d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
- e) perdita della qualita' di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell'Associazione informa l'Ufficio direttivo centrale;
- f) cessazione volontaria della qualita' di socia della Croce rossa italiana.

Art. 1740 del D. Lgs. 66/2010

1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento:
 - a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti;
 - b) hanno compiuto il 19° anno di eta' e non hanno superato il 55°.
2. Alla domanda sono uniti i documenti elencati nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, di cui all'articolo 1743, comma 7.
3. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno.
4. Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso provvede al versamento, nella cassa del comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno

Art. 1741 del D. Lgs. 66/2010

1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall'articolo 1003 del regolamento.
2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.
3. Se la respinge, l'aspirante ha facolta' di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale.
4. Se la domanda e' respinta, l'importo della tassa scolastica versato e' restituito all'interessata.
5. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volonta', non puo' frequentare oltre la meta' del primo anno dei corsi.

Art. 1742 del D. Lgs. 66/2010

1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed e' ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno ed e' loro rilasciato un apposito certificato.
2. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina a infermiera volontaria.

3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno:

a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli;

b) sono state assenti a piu' di un quarto delle lezioni teoriche

c) non hanno compiuto, nel primo anno, novanta presenze di quattro ore ciascuna, e, nel biennio duecentodieci presenze complessive di quattro ore ciascuna, alle esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria.

4. Le allieve che impiegano piu' di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche oltre alle prescritte.

Art. 1743 del D. Lgs. 66/2010

1. I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della Croce rossa italiana, negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori.

2. In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, e' integrata da esercitazioni pratiche.

3. Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una commissione composta da un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana, che presiede, dal direttore, da due insegnanti dei corsi e dalla ispettrice.

4. Della commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il rappresentante del Ministero della salute, che presiede, nonche' un rappresentante della sanita' militare.

5. La votazione alla fine del primo corso e' effettuata in cinquantesimali, e ogni commissario puo' assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno trentacinque cinquantesimali.

6. Per gli esami di diploma la votazione e' effettuata in settantesimi e ogni commissario puo' assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi.

7. I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della difesa, su proposta dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana.

Art. 1744 del D. Lgs. 66/2010

1. Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti devono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla presidenza nazionale dell'Associazione.

2. Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, stabilita dalla predetta presidenza.

3. Le tasse d'iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio; del capitolo e' reso conto ogni anno al comitato centrale della Croce rossa italiana.

4. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, se si verifica un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni.

5. Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce rossa italiana.

Art. 1745 del D. Lgs. 66/2010

1. Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:

a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;

b) radioterapia e radiodiagnostica;

- c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
 - d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.
2. I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.
 3. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie già nominate che:
 - a) ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione;
 - b) sono giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi;
 - c) hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi.
 4. Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 1746 del D. Lgs. 66/2010

1. Le infermiere volontarie esercitano le funzioni di infermiera solo a servizio della Croce rossa italiana.
2. L'infrazione al comma 1 è aggravata dal fatto che l'infermiera:
 - a) ha prestato l'opera propria in uniforme della Croce rossa italiana;
 - b) ha accettato una retribuzione per l'opera prestata.

Art. 1747 del D. Lgs. 66/2010

1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
 - a) il rimprovero;
 - b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che è inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;
 - c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che è inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;
 - d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.
2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento.
3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione è stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidività.
4. La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualità.
5. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.

Art. 1748 del D. Lgs. 66/2010

1. Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico.
2. La censura è inflitta dall'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento, su proposta della superiore immediata.
3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'infermiera interessata può ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione è definitiva.
4. La sospensione può essere inflitta solo dall'ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente.
5. La radiazione dai ruoli è disposta dall'ispettrice nazionale di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione, su proposta motivata dell'ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina che ha giudicato l'infermiera inquisita non meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana.

Art. 1749 del D. Lgs. 66/2010

1. La commissione di disciplina di cui all'articolo 1748 e' nominata di volta in volta dall'ispettrice nazionale e convocata presso l'Ufficio direttivo centrale.
2. La commissione e' composta da una vice-ispettrice nazionale, presidente, da due ufficiali medici superiori della Croce rossa italiana e da una ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria.
3. Per la costituzione e il funzionamento della commissione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo IV del titolo VIII del libro IV.

Art. 1750 del D. Lgs. 66/2010

1. Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unita' sanitaria dove l'infermiera presta servizio, sono oggetto di un rapporto del direttore dell'unita' all'ispettrice o alla capo-gruppo che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso.
2. La capo-gruppo da' partecipazione al direttore dell'unita' del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.

Art. 1751 del D. Lgs. 66/2010

1. Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione tutte le attivita' precedenti e susseguenti alla nomina a infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica i titoli di studio, i diplomi, le benemerienze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacita' e delle possibilita' di impiego dell'infermiera.
2. Nello stato di servizio e' annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.
3. Lo stato di servizio e' redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento; un esemplare e' trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione.
4. L'ispettrice comunica per il tramite dell'ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.

Art. 1752 del D. Lgs. 66/2010

1. Le note caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla presidenza nazionale - Ufficio direttivo centrale del Corpo, in analogia a quanto previsto per il personale del Corpo militare:
 - a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;
 - b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli.
2. Le note sono compilate e firmate dall'ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'articolo 1016 del regolamento. Se compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all'ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale.
3. Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalita'.
4. Nel caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 del regolamento le note sono compilate a seconda delle necessita', in duplice o in triplice copia, dalla capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall'ispettrice nazionale.
5. Le note caratteristiche:
 - a) pongono in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosita', diligenza, capacita', iniziativa, la sua condotta, le sue qualita' morali;

b) compendiano i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente - mediocre - buona - ottima - di merito eccezionale.

Art. 1753 del D. Lgs. 66/2010

1. La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.
2. Il servizio ordinario del periodo annuale e' prestato dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel piu' vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovasi una unita' sanitaria appropriata.
3. Se il comune piu' vicino e' situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del comitato, l'ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'ispettrice del centro di mobilitazione.
4. Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o di grave crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo di pace, si da' la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo.
5. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale, emanato per delega del presidente nazionale dell'Associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende.
6. Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si da' la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza piu' vicina al luogo ove il servizio e' prestato.

Art. 1754 del D. Lgs. 66/2010

1. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'ispettrice nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Art. 1755 del D. Lgs. 66/2010

Le infermiere volontarie che si ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unita' sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.

Art. 1756 del D. Lgs. 66/2010

Sono applicabili alle infermiere della Croce rossa italiana le disposizioni dell'articolo 990.

Art. 990 del D. Lgs. 66/2010

1. Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro e' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio.
2. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice.

3. Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.
4. Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del codice civile, non puo' essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione.
5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, e' considerato dimissionario.
6. Rimangono salve le condizioni piu' favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.
7. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.
8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
9. La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo e' esercitata dagli ispettori del lavoro.